


**COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO**

PROVINCIA DI AREZZO

Croce di Guerra al Valore Militare

**Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale**

Oggetto: Approvazione tariffe per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria Legge n. 160/2019 con decorrenza 1° gennaio 2021

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di aprile alle ore 22:30 nella Residenza Municipale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Marcelli Claudio	Sindaco	Presente
Mormii Massimo	Vice Sindaco	Presente
Venturi Chiara	Assessore	Presente
Gradi Luca	Assessore	Presente
Cangi Sofia	Assessore	Presente

Totali presenti n. 5

Totali assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa Silvia Bartolucci, Vice Segretario del Comune.

Il Sig. Claudio Marcelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA LEGGE N. 160/2019 CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 30/12/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione C.C. n. 36 del 30/12/2020 sono stati approvati gli atti del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

VISTO l'articolo 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817, dell'articolo 1 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019, che testualmente recita: *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;*

PRESO ATTO dei commi 826 e 827, del già citato articolo 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo Canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di Legge;

TENUTO CONTO dell'articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

CONSTATATO che con Decreto del 13/1/2021 il Ministro dell'Interno ha differito al 30/4/2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del Bilancio di Previsione 2021/2023;

RICHIAMATO l'articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione ed

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

DATO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio Tributi, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO l'articolo 53, comma 16 della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

CONSIDERATA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter, dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade ed aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VERIFICATO che in base alla popolazione residente il Comune di Pieve Santo Stefano rientra nella fascia di popolazione fino a 10.000 abitanti e le tariffe standard risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (articolo 1, comma 826 della Legge n. 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (articolo 1, comma 827 della Legge n. 160/2019): 0,60 euro;

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 1° gennaio 2021;

PRESO ATTO della delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data odierna, in cui vengono adottati i seguenti nuovi regolamenti comunali:

- Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

- Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, per poter procedere all'applicazione delle tariffe in oggetto;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Sara Ricci, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in calce alla presente;

CON VOTI UNANIMI;

D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrale e sostanziale;
3. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
4. di dare la più ampia diffusione al presente provvedimento mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;
5. che, con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

SR/pb

VISTO: per il parere favorevole di regolarità tecnica
e contabile ai sensi dell'articolo 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/8/2000, come sostituito dall'articolo 3,
comma 1, lettera b) del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sara Ricci

COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Claudio Marcelli

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 21-06-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- è stata comunicata, con lettera n. 6390, in data 21-06-2021 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'articolo 125, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- non è soggetta al controllo preventivo;
- è stata comunicata con lettera n. , in data al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000;
- è stata trasmessa, con lettera n. , in data al Difensore Civico per il controllo, che ne ha segnato ricevuta il Prot. n. ;

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-06-2021:

- dalla data di inizio della pubblicazione;
- decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti, senza che il Difensore Civico abbia comunicato il provvedimento di annullamento (articolo 134, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000);
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità;

⇒ CHE la presente deliberazione è stata annullata dal Difensore Civico con decisione n. del

Lì, 21-06-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvia Bartolucci

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 21-06-2021

Visto: **IL SINDACO**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

PERMANENTE			
Pubblicità Ordinaria	Tipologia	Calcolo coefficiente	Nuova tariffa
da mq. 0 a mq. 5,5	Opaca/a mq. all'anno	0,57	€ 17,10
da mq. 5,5 a mq. 8,5	Opaca/a mq. all'anno	0,85	€ 25,50
superiore a mq. 8,5	Opaca/a mq. all'anno	1,14	€ 34,20
da mq.0 a mq.5,5	Luminosa o illuminata a mq all'anno	1,14	€ 34,20
da mq. 5,5 a mq. 8,5	Luminosa	1,42	€ 42,60
superiore a mq. 8,5	Luminosa	1,73	€ 51,90
Automezzi			
Automezzo	Portata sup. 3.000 kg	2,48	€ 74,40
Automezzo	Portata inf. 3.000 kg	1,65	€ 49,50
Altra Pubblicità			
Pubblicità con striscioni o altri mezzi	simili al mq.	0,38	€ 11,40
Pubblicità con palloni frenanti	ogni giorno o frazione	0,83	€ 24,90
Pubblicità con pannelli luminosi	per conto altrui al mq all'anno	1,65	€ 49,50

Occupazione Ordinaria			1a CATEGORIA	2a CATEGORIA
Occupazioni Ordinarie	al mq. all'anno	0,6	€ 18,00	€ 5,40
Occupazioni spazi sovrastanti e sottostanti il suolo	al mq. all'anno	0,37	€ 11,10	€ 3,60
Occupazioni con tende fisse o retrabili aggettanti sul suolo	al mq. all'anno	0,18	€ 5,40	€ 2,10
Occupazioni per passi carrabili	al mq. all'anno	0,3	€ 9,00	€ 3,00
Occupazione passi carrabili per accesso a distributori di carburanti	al mq. all'anno	0,18	€ 5,40	€ 2,10
Condotti e tubazioni interrati		0,86	€ 26,00	

TEMPORANEA	Tipologia	Calcolo coefficiente	Nuova tariffa
Pubblicità Ordinaria			
da mq 0 a mq. 5,5	Opaca a mq. al mese	2,83	€ 1,70
da mq. 5,5 a mq. 8,5	Opaca a mq. al mese	4,25	€ 2,55
superiore a mq. 8,5	Opaca a mq. al mese	5,67	€ 3,40
da mq. 0 a mq. 5,5	Luminosa o illuminata a mq.al giorno	5,67	€ 3,40
dal mq. 5,5 a mq. 8,5	Luminosa o illuminata a mq.al giorno	7,1	€ 4,26
superiore a mq. 8,5	Luminosa o illuminata a mq.al giorno	8,65	€ 5,19
Pubblicita' Varia			
Volantinaggio	A persona al giorno	3,43	€ 2,06
Pubblicità con aerei mediante scritte	Al gorno o frazione	82,63	€ 49,58
Pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili	Ogni giorno o frazione	10,32	€ 6,19
Pubblicità con palloni frenati	Ogni giorno o frazione	41,32	€ 24,79
Pubblicità varia (cartelloni, striscioni non attraverso strade	A mq. Al mese o frazione	1,9	€ 1,14
Affissioni			
Manifesti 70/100 per 10 giorni	Per singolo manifesto	1,72	€ 1,03
Manifesti 70/100 per 15 giorni	Per singolo manifesto	3,33	€ 2,00
Manifesti 100/140 per 10 giorni	Per singolo manifesto	3,33	€ 2,00
manifesti 100/140 per 15 giorni	Per singolo manifesto	5	€ 3,00

Occupazione Temporanea		Calcolo coefficiente	Prima categoria	Seconda Categoria
Occupazione Suolo Ordinaria	Temporanea mq al giorno	3,33	€ 2,00	€ 0,50
Altra Occupazione				
Occupazione di sottosuolo a Km. fino a 30 giorni		9,17	€ 5,50	€ 1,65
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo		0,22	€ 0,13	€ 4,00
Occupazioni per attività commerciali		0,22	€ 0,13	€ 0,04
Occupazioni per spettacoli viaggianti e analoghe attrazioni		0,22	€ 0,13	€ 0,04
Occupazioni per manifestazioni politiche e culturali	dal quinto giorno	0,22	€ 0,13	€ 0,04
Occupazioni temporanee ricorrenti superiori ad un mese		0,22 €	€ 0,13	€ 0,04
Occupazioni per attività edilizia		0,22	€ 0,13	€ 0,04
Occupazione di suolo pubblico base		3,33	€ 2,00	€ 0,60

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI, CONDUTTURE ecc... REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE ESERCENTI ATTIVITA' STRUMENTALE AI SERVIZI MEDESIMI

TARIFFA STRUMENTALE PER UTENZA	€ 1,50	Tariffa soggetta a rivalutazioni Istat
TARIFFA MINIMA	€ 800,00	

Mercati		Calcolo coefficiente	Prima categoria	Seconda categoria
Occupazione area di mercato (permanente -40%)	Tariffa € / mq al giorno	0,04	0,024	€ 0,07
Occupazione area mercato -spuntista	in singola giornata di mercato	10,00	€ 6,00	€ 1,80

CALCOLO OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO DOVUTA DA AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE FREQUENTANO IL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN RAGIONE DI 52 PRESENZE ALL'ANNO COME SEGUE:

1) POSTEGGIO DI MQ. 25: coefficiente €. 0,024 x ore 6 = €. 3,60 x 52 settimane = €. 187,20, €187,20 - 40% di sconto (articolo 1, comma 843 della Legge 27/12/2019, n. 160) = €. 112,32 arrotondato ad €. **112,00**.

2) POSTEGGIO DI MQ. 30: coefficiente €. 0,024 x ore 6 = €. 4,32 x 52 settimane = €. 224,64, €224,64 - 40% di sconto (articolo 1, comma 843 della Legge 27/12/2019, n. 160) = €. 134,78 arrotondato ad €. **135,00**.

3) POSTEGGIO DI MQ. 40: coefficiente €. 0,024 x 6 ore = €. 5,76 x 52 settimane = €. 229,52, €229,52 - 40% di sconto (articolo 1, comma 843 della Legge 27/12/2019, n. 160) = €. 179,71 arrotondato ad €. **180,00**.

4) Importo giornaliero per mq. 25 = €. **2,00 arrotondato**

5) Importo giornaliero per mq. 30 = €. **3,00 arrotondato**

6) Importo giornaliero per mq. 40 = €. **4,00 arrotondato**